PARTE TERZA

10. DEPOSITO DELLO STATUTO AGGIORNATO

Riferimenti legislativi: art. 2436 C.C.;

Termini: nessuno;

Obbligati: un componente dell'organo amministrativo;

Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

MODULISTICA, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:

S2 (quadri A, B e 20), per richiedere il deposito dello statuto nella sua redazione aggiornata, il quale dovrà essere dichiarato, da un legale rappresentante, conforme all'originale trascritto nei libri sociali tenuti dalla società, secondo le modalità di cui al punto 3 delle "Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale";

CODICI ATTO UTILIZZABILI: A99

La distinta dovrà essere sottoscritta da un legale rappresentante, con le modalità di cui al punto 2 delle "Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale";

Diritti di segreteria pari a Euro 90.00/60.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;

Imposta di bollo pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

11. AUTORIZZAZIONE DI ACQUISTO DA PARTE DELLA SOCIETA' DI BENI DI PROMOTORI, FONDATORI, SOCI E AMMINISTRATORI

Riferimenti legislativi: art. 2343 C.C.;

Termini: 30 giorni dalla data dell'assemblea;

Obbligati: ogni componente dell'organo amministrativo;

Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

MODULISTICA, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:

S2 (quadri A, B e 20), per richiedere il deposito del verbale di assemblea ordinaria e della relazione giurata dell'esperto designato dal Tribunale; entrambi gli atti dovranno essere dichiarati, da un legale rappresentante, conformi gli originali trascritti nei libri sociali tenuti dalla società, secondo le modalità di cui al punto 3 delle "Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale";

CODICI ATTO UTILIZZABILI: A99

- La distinta dovrà essere sottoscritta da un legale rappresentante, con le modalità di cui al punto 2 delle "Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese Premessa di ordine generale";
- **Diritti di segreteria** pari a Euro 90.00/60.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;
- **Imposta di bollo** pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

12. ISCRIZIONE DELL'ATTO DI TRASFERIMENTO IN PROPRIETA' O IN GODIMENTO DELL'AZIENDA

- **♦ Riferimenti legislativi:** art. 2556 C.C.; L. 12.8.1993, n. 310 (in vigore dal 4.9.1993); art. 11, comma 10, D.P.R. 581/95
- ❖ Termini: 30 giorni dalla data dell'atto;
- **Obbligati:** Notaio rogante od autenticante;
- ❖ Luogo e modalità di presentazione: presso l'ufficio del Registro delle imprese nel quale e' iscritto l'imprenditore alienante o, nel caso in cui solo l'acquirente sia un imprenditore soggetto a registrazione, al Registro delle imprese nel quale e' iscritto l'imprenditore acquirente, in via telematica o su supporto informatico.

MODULISTICA, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili;

TA, per la richiesta di iscrizione dell'atto, il quale dovrà essere dichiarato, dal Notaio rogante od autenticante, conforme all'originale tenuto a repertorio, secondo le modalità di cui al punto 3 delle "Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale";

CODICI ATTO UTILIZZABILI: A20

- La distinta dovrà essere sottoscritta dal Notaio, con le modalità di cui al punto 2 delle "Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale"
- **Diritti di segreteria** pari a Euro 50.00/30.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;
- **Imposta di bollo** forfettaria pari a Euro 65.00 (nel caso il cedente sia una società di capitali), 59.00 (nel caso il cedente sia una società di persone), da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

N.B

- Il cedente e il cessionario, una volta che l'atto è stato depositato e trascritto presso il Registro delle imprese, dovranno provvedere autonomamente alle relative denunce, rispettivamente, di cessazione e di inizio dell'attività.
- Il conferimento dell'impresa individuale obbliga, inoltre, il richiedente a richiedere anche la cancellazione della ditta individuale dal Registro delle imprese presentando il **modello I2**, sottoscritto, senza autentica, dal titolare dell'impresa e in regola con l'imposta di bollo. Per tale adempimento non e' dovuto alcun diritto di segreteria.
- Nel caso di **conferimento di una azienda individuale in una società**, ai modelli S1 o S2 per mezzo dei quali si richiede l'iscrizione, rispettivamente, dell'atto costitutivo o dell'atto modificativo va allegato anche il **modello TA**, sottoscritto dal Notaio e in regola con l'imposta di bollo, senza allegare allo stesso alcuna copia di atto e senza pagare alcun diritto di segreteria, al di fuori del diritto di iscrizione o di modificazione previsti per l'iscrizione dei relativi atti.

13. <u>ISCRIZIONE DELL'ATTO DI ISTITUZIONE / MODIFICA /</u> CANCELLAZIONE DI SEDE SECONDARIA

Riferimenti legislativi: artt. 2197 e 2299 C.C.; art. 11, comma 2, D.P.R. n. 581/95

Termini: 30 giorni dalla data dell'atto;

Obbligati: Notaio, per l'iscrizione dell'atto; preposto alla sede secondaria, per l'iscrizione della propria nomina;

Luogo di presentazione: presso l'ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione ha viene aperta la sede secondaria.

MODULISTICA, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:

SE, per la richiesta dell'iscrizione dell'atto, il quale dovrà essere dichiarato, dal Notaio rogante, conforme all'originale tenuto a repertorio, secondo le modalità di cui al punto 3 delle "Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale";

CODICI ATTO UTILIZZABILI: A03

INTERCALARE P - Iscrizione, per la richiesta di iscrizione della nomina del preposto alla sede secondaria;

La distinta dovrà essere sottoscritta dal Notaio, con le modalità di cui al punto 2 delle "Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale";

Diritti di segreteria pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;

Diritto annuale pari a 75.00 euro, salvo eventuale maggiorazione applicata dalla Camera di Commercio di competenza, da pagarsi secondo le modalità di cui al punto 7 delle "Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale";

Imposta di bollo pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

N.B.

- Qualora la nomina del preposto alla sede secondaria non sia contenuta nell'atto di istituzione della sede secondaria, dovrà essere depositato l'atto di nomina unitamente alla richiesta di iscrizione della sede secondaria. Contemporaneamente, il preposto dovrà richiedere l'iscrizione della propria nomina.
- La domanda di iscrizione della sede secondaria può essere presentata, alternativamente, o presso l'Ufficio del Registro delle imprese ove è iscritta la società ovvero presso il Registro delle imprese nella cui circoscrizione è ubicata la sede secondaria (art. 11, D.P.R. n. 581/1995).
- Nel caso di trasferimento dell'indirizzo della sede secondaria all'interno dello stesso Comune, si applica la disposizione di cui all'art. 111-ter delle Disp. Att. C.C.

14. DEPOSITO DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

14.1. BILANCIO DI SOCIETA' AVENTE SEDE IN ITALIA

Riferimenti legislativi: art. 2435 C.C.;

Termini: entro 30 giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea;

Obbligati: ogni componente dell'organo amministrativo;

Legittimati: Professionista incaricato (Dottore commercialista esperto contabile, perito commerciale);

Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

MODULISTICA, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:

B, per la richiesta di deposito del bilancio d'esercizio con allegati i seguenti atti:

- Conto economico e nota integrativa;
- Verbale di approvazione da parte dell'assemblea;
- Relazione del collegio sindacale (se presente);
- Relazione del soggetto incaricato della revisione contabile (se presente);
- Copia della richiesta di registrazione presso la competente Agenzia delle entrate, nel caso l'assemblea abbia deciso una ripartizione degli utili;

tutti dichiarati conformi, dal legale rappresentante o dal commercialista, agli originali trascritti nei libri sociali tenuti dalla società;

CODICI ATTO UTILIZZABILI: 711 – 712 – 713 - 508

La distinta dovrà essere sottoscritta da un legale rappresentante, con le modalità di al punto 2 delle "Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale";

Diritti di segreteria pari a Euro 93.00/63.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;

Imposta di bollo pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

N.B. La **maggiorazione di 3,00 euro** è stata stabilito con il **decreto dirigenziale interministeriale del 28 marzo 2008**, al fine di finanziare per l'anno 2008 l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

La maggiorazione in questione decorre dal 7 aprile 2008, giorno di pubblicazione del decreto sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico.

Tale maggiorazione è stata successivamente confermata dal **decreto dirigenziale** interministeriale 19 dicembre 2008.

14.2. BILANCIO DI SOCIETA' ESTERA CON SEDE SECONDARIA IN ITALIA

Riferimenti legislativi: artt. 2435, 2508 e 2509 C.C.; att. 101-ter, disp. Att. C.C.

Termini: Nessuno;

Obbligati: legale rappresentante in Italia;

Legittimati: Professionista incaricato (Dottore commercialista esperto contabile, perito

commerciale);

Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede secondaria, in via telematica e su supporto informatico.

ANNOTAZIONI

Le **società costituite all'estero** (extra Unione Europea) che hanno nel territorio dello Stato una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli atti sociali (art. 2508, primo comma, Codice civile), compreso il bilancio (bilancio della società estera e non bilancio della sede secondaria).

Analogamente, le società costituite all'estero di tipo diverso da quelli regolati dal Codice civile sono soggette, per ciò che riguarda gli obblighi relativi all'iscrizione degli atti nel registro delle imprese, alle norme della società per azioni (art. 2509 Codice civile).

Le società soggette alla legislazione di un altro Stato appartenente all'Unione Europea, le quali stabiliscano nel territorio dello Stato una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile, "possono attuare la pubblicità dell'atto costitutivo, dello statuto e dei bilanci nell'ufficio del registro delle imprese di una soltanto delle sedi secondarie, depositando negli altri l'attestazione dell'eseguita pubblicità" (art. 101-quater, disp. att. Codice civile).

Il bilancio da depositare non è quello della sede secondaria, bensì il bilancio della società straniera (casa madre), così come redatto, assoggettato a controllo e pubblicato secondo la legislazione vigente all'estero.

Le società estere che hanno aperto in Italia un semplice ufficio di rappresentanza, non iscritte alla sezione ordinaria del Registro delle imprese, non devono presentare alcun bilancio.

Non è previsto alcun termine di presentazione. Va rispettata la normativa dettata nel Paese ove è posta la sede legale.

FORMALITA' PER IL DEPOSITO

MODULISTICA, compilata elettronicamente attraverso il programma FedraPlus o simili:

B, per la richiesta di deposito del bilancio d'esercizio con allegata una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante in Italia, che attesti che il bilancio è stato depositato nello Stato ove la società ha la sede legale o una copia della ricevuta comprovante l'avvenuto deposito.

CODICI ATTO UTILIZZABILI: 711 – 712 – 713 - 508

La distinta dovrà essere sottoscritta da un legale rappresentante, con le modalità di al punto 2 delle "Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale";

Diritti di segreteria pari a Euro 93.00/63.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;

Imposta di bollo pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

N.B. La maggiorazione di 3,00 euro è stata stabilito con il decreto dirigenziale interministeriale del 28 marzo 2008, al fine di finanziare per l'anno 2008 l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

La **maggiorazione in questione decorre dal 7 aprile 2008**, giorno di pubblicazione del decreto sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico.

Tale maggiorazione è stata successivamente confermata dal **decreto dirigenziale** interministeriale 19 dicembre 2008.

NOTE:

- 1) Nel caso nello Stato estero non sussista l'obbligo di deposito del bilancio, al bilancio andrà allegata una dichiarazione che attesti tale circostanza ed il deposito in Italia non soggiace ad alcun termine.
- 2) Nel caso il bilancio sia redatto in lingua straniera dovrà essere allegata anche una copia con la **traduzione giurata in lingua italiana** con l'indicazione della pubblicità attuata nello Stato (art. 101-ter disp. Att. C.C.), effettuata da un perito od esperto iscritto presso il Tribunale o presso l'Ambasciata o il Consolato italiano.
- 3) Non è previsto il deposito dell'elenco soci.

14.3. <u>BILANCIO DI ENTI CREDITIZI E FINANZIARI ESTERI CON SEDE SECONDARIA IN ITALIA</u>

Riferimenti legislativi: artt. 2435, 2508 e 2509 C.C.; art. 101-ter, Disp. Att. C.C.; Art. 41,

D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87

Termini: Nessuno;

Obbligati: legale rappresentante in Italia;

Legittimati: Professionista incaricato (Dottore commercialista esperto contabile, perito

commerciale);

Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede secondaria, in via telematica e su supporto informatico.

ANNOTAZIONI

Si riporta l'art. 41 del D.Lgs. n. 87/1992:

"Art. 41 - Pubblicità

- 1. Le succursali di enti creditizi e finanziari costituiti in altri Paesi membri della Comunità Europea pubblicano copia del bilancio d'esercizio e, ove redatto, del bilancio consolidato della propria casa madre, entrambi compilati e controllati secondo le modalità previste dalla legislazione del Paese in cui la casa madre ha sede. I suddetti bilanci sono corredati delle relazioni di gestione e di controllo.
- 2. Le succursali di enti creditizi e finanziari costituiti in Paesi extracomunitari, salva la estensione della disposizione del comma 1 quando il bilancio della propria casa madre sia redatto conformemente alla direttiva dell'8 dicembre 1986, n. 635, del Consiglio delle Comunità Europee o in modo equivalente e sussistano condizioni di reciprocità, sono tenute a pubblicare un bilancio separato oppure il bilancio della casa madre e informazioni supplementari se ciò sia previsto dagli atti di cui all'art. 5. I suddetti bilanci sono corredati dalle relazioni di gestione e di controllo. Gli atti di cui all'art. 5 determinano le forme tecniche del bilancio separato e le informazioni supplementari nonché i criteri per la verifica dell'equivalenza dei bilanci.
- 3. I bilanci, le relazioni e le informazioni supplementari di cui ai commi precedenti sono pubblicati da almeno una delle succursali insediate in Italia; le altre succursali danno comunicazione del registro delle imprese presso il quale viene effettuato il deposito dei suddetti documenti. Si applicano, anche in deroga all'art. 44 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, le disposizioni del codice civile e quelle contenute in altre norme di legge riguardanti la pubblicità del bilancio e delle relazioni.
- 4. I bilanci, le relazioni e le informazioni supplementari di cui ai commi precedenti sono tradotti in lingua italiana. La conformità della traduzione alla versione in lingua originale è certificata, con apposita dichiarazione scritta da pubblicare insieme al bilancio, dal soggetto che rappresenta la succursale."

FORMALITA' PER IL DEPOSITO

A. ENTI CREDITIZI E FINANZIARI CON SEDE IN UN ALTRI PAESE MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA

DOCUMENTI: copia del bilancio d'esercizio e, se redatto, anche la copia del bilancio consolidato della propria casa madre, corredati dalle relazioni di gestione e di controllo; **MODULISTICA,** compilata elettronicamente attraverso il programma FedraPlus o simili:

B, per la richiesta di deposito del bilancio d'esercizio e, se redatto, del bilancio consolidato della propria casa madre, con allegata una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante in Italia, che attesti che il bilancio è stato depositato nello Stato ove la società ha la sede legale o una copia della ricevuta comprovante l'avvenuto deposito.

CODICI ATTO UTILIZZABILI: 711 – 712 – 713 - 508

- La distinta dovrà essere sottoscritta da un legale rappresentante, con le modalità di al punto 2 delle "Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese Premessa di ordine generale";
- **Diritti di segreteria** pari a Euro 93.00/63.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;
- **Imposta di bollo** pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.
- **N.B.** La maggiorazione di 3,00 euro è stata stabilito con il decreto dirigenziale interministeriale del 28 marzo 2008, al fine di finanziare per l'anno 2008 l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

La maggiorazione in questione decorre dal 7 aprile 2008, giorno di pubblicazione del decreto sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico.

Tale maggiorazione è stata successivamente confermata dal **decreto dirigenziale** interministeriale 19 dicembre 2008.

B. ENTI CREDITIZI E FINANZIARI CON SEDE IN UN PAESE EXTRACOMUNITARIO

DOCUMENTI: copia del bilancio d'esercizio separato della sede secondaria in Italia, corredato dalle relazioni di gestione e di controllo; *oppure*

copia del bilancio della casa madre e informazioni supplementari (come stabilito dalle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia), corredati dalle relazioni di gestione e di controllo:

MODULISTICA, compilata elettronicamente attraverso il programma FedraPlus o simili:

B, per la richiesta di deposito del bilancio d'esercizio con allegata una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante in Italia, che attesti che il bilancio è stato depositato nello Stato ove la società ha la sede legale o una copia della ricevuta comprovante l'avvenuto deposito.

CODICI ATTO UTILIZZABILI: 711 – 712 – 713 - 508

- La distinta dovrà essere sottoscritta da un legale rappresentante, con le modalità di al punto 2 delle "Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese Premessa di ordine generale";
- **Diritti di segreteria** pari a Euro 93.00/63.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;

Imposta di bollo pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

N.B. La maggiorazione di 3,00 euro è stata stabilito con il decreto dirigenziale interministeriale del 28 marzo 2008, al fine di finanziare per l'anno 2008 l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

La **maggiorazione in questione decorre dal 7 aprile 2008**, giorno di pubblicazione del decreto sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico.

Tale maggiorazione è stata successivamente confermata dal **decreto dirigenziale** interministeriale 19 dicembre 2008.

NOTE:

- 1) Nel caso nello Stato estero non sussista l'obbligo di deposito del bilancio, al bilancio andrà allegata una dichiarazione che attesti tale circostanza ed il deposito in Italia non soggiace ad alcun termine.
- 2) Nel caso il bilancio sia redatto in lingua straniera dovrà essere allegata anche una copia con la **traduzione in lingua italiana.** La conformità della traduzione alla versione in lingua originale è certificata, tramite apposita dichiarazione, da pubblicare insieme al bilancio, dal soggetto che rappresenta la sede secondaria in Italia (art. 41, comma 4, D. Lgs. n. 87/1992).
- 3) Non è previsto il deposito dell'elenco soci.

14.4. BILANCIO DI IMPRESE DI ASSICURAZIONE

ANNOTAZIONI

L'ISVAP ha reso noto il **regolamento n. 7 del 13 luglio 2007**, recante i prospetti e le istruzioni di compilazione che le imprese che adottano gli IAS/IFRS devono seguire nella redazione del bilancio e della relazione semestrale, sia individuali che consolidati.

Il Regolamento è scaricabile dal sito Internet dell'ISVAP: http://www.isvap.it/isvap/imprese_jsp/HomePage.jsp

15. <u>RICHIESTA DI ISCRIZIONE DELLA SENTENZA CHE DICHIARA</u> LA NULLITA' DELLA SOCIETA'

Riferimenti legislativi: art. 2332 C.C.;

Termini: nessuno;

Obbligati: ogni componente dell'organo amministrativo;

Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

MODULISTICA, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:

S3 (quadri A, B – quadro 1, campo D), per la richiesta dell'iscrizione della copia della Sentenza dichiarativa della nullità della società, dichiarata conforme dal soggetto obbligato (amministratori o liquidatori), secondo le modalità di cui al punto 3 delle "Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale";

CODICI ATTO UTILIZZABILI: A26

INTERCALARE P - Cessazione, per ciascun componente dell'organo amministrativo cessato;

INTERCALARE P – Iscrizione, per ciascun liquidatore nominato;

La distinta dovrà essere sottoscritta da un amministratore o da un liquidatore, con le modalità di cui al punto 2 delle "Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale";

Diritti di segreteria pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;

Imposta di bollo pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

N.B.

- 1) La nullità può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi:
 - a) mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico;
 - b) illiceità dell'oggetto sociale;
 - c) mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società o i conferimenti o l'ammontare del capitale sociale o l'oggetto sociale.

La nullità **non pregiudica** l'efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese.

La nullità non può più essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata e di tale eliminazione è stata data pubblicità con iscrizione nel registro delle imprese (es. atto pubblico che provvede ad indicare uno degli elementi mancanti ad esempio sui conferimenti).

2) Se con la sentenza dichiarativa di nullità la società comunica anche la cessazione dell'attività denunciata in precedenza, sarà necessario occorrerà allegare anche il **modello S5** (se l'attività è svolta presso la sede) o il **modello UL** (se l'attività è svolta presso un'unità locale).

16. TRASFORMAZIONE

PREMESA

La nuova disciplina si presenta meno scarna della precedente e ed è articolabile nei seguenti blocchi di disposizioni:

- A. **disposizioni di carattere generale**, applicabili a qualunque ipotesi di trasformazione: artt. 2498, 2499, 2500, 2500-bis;
- B. disposizioni relative alle singole sub-fattispecie di trasformazioni:
 - 1) trasformazione omogenea "progressiva": artt. 2500-ter, 2500-quater, 2500-quinquies;
 - 2) trasformazione omogenea "regressiva": artt. 2500, 1° comma e 2500-sexies;
 - 3) trasformazione "eterogenea" da società di capitali: artt. 2500-septies, 2500-nonies;
 - 4) trasformazione "eterogenea" in società di capitali:
 - a) di consorzi, società consortili, comunioni d'azienda, associazioni riconosciute e fondazioni: artt. 2500-octies e 2500-nonies;
 - b) di società cooperative: artt. 2545-decies e 2545-undecies;
 - 5) trasformazione "eterogenea" di società cooperative in società di persone: artt. 2545-decies, 2545-undecies.

Da questa impostazione ne deriva che anche lo stesso concetto di trasformazione ne risulta conseguentemente modificato.

Precedentemente la trasformazione era una **vicenda modificativa del codice organizzativo**, ferma restando l'identità causale della società che procedeva alla trasformazione.

Con la riforma del diritto societario la trasformazione non si esaurisce in ambito strettamente societario, ma comprende ipotesi di trasformazione "omogenea" (mutamento organizzativo nell'identità causale) e ipotesi di trasformazione "eterogenea", che a loro volta sono articolabili in tre sub-fattispecie (mutamento della natura stessa dell'ente; permanenza dell'ente con mutamento organizzativo e causale; permanenza dell'ente con mutamento causale e non anche organizzativo).

Una delle novità di maggior rilievo, come vedremo meglio più avanti, è quella di consentire le cosiddette "**trasformazioni eterogenee**", quelle cioè ove sono coinvolti soggetti societari e non societari, quali enti, fondazioni, associazioni non riconosciute, ecc.

Le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata potranno, in sostanza, trasformarsi in consorzi, società consortili, fondazioni, comunioni di azienda, ecc., e viceversa.

La nuova normativa, pertanto, ora consente:

- a) sia la **trasformazione omogenea** (di ente), cioè quella che consente che una società di qualunque tipo si possa trasformare in un'altra società di altro tipo;
- b) sia la **trasformazione eterogenea** (di scopo e di ente), cioè quella che consente che i soggetti coinvolti possano essere sia società che soggetti non societari.

16.1. TRASFORMAZIONE IN SOCIETA' DI CAPITALI

Riferimenti legislativi: artt. 2500, 2500-ter, 2500-quater, 2436, 2300 C.C.;

Termini: entro 30 giorni dalla data dell'atto;

Obbligati: ogni componente dell'organo amministrativo;

Legittimati: Notaio:

Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

MODULISTICA, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:

S2, per la richiesta dell'iscrizione dell'atto, redatto per atto pubblico,il quale dovrà essere dichiarato, dal Notaio rogante, conforme all'originale tenuto a repertorio, secondo le modalità di cui al punto 3 delle "Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale";

CODICI ATTO UTILIZZABILI: A05 - A06 - A08

- **INTERCALARE P Iscrizione,** per la richiesta della iscrizione della nomina dei componenti l'organo amministrativo, l'organo di controllo (sindaci, componenti il Consiglio di sorveglianza e del Comitato di controllo sulla gestione), il revisore contabile o la società di revisione, qualora la modifica comporti anche un mutamento nelle cariche sociali;
- **INTERCALARE P Cessazione**, per ogni persona che eventualmente cessa da una carica posseduta in precedenza;

INTERCALARE S, per riportare l'attuale assetto proprietario;

La distinta dovrà essere sottoscritta dal Notaio rogante, con le modalità di cui al punto 2 delle "Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale";

Diritti di segreteria pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;

Imposta di bollo pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

N.B.

Vi rientrano sia la trasformazione da Spa in Srl e viceversa che la trasformazione di società di persone in società di capitali.

Al verbale di assemblea straordinaria dovranno essere allegati:

- A) **relazione di stima** (se la società di "partenza" è una società di persone) ex art. 2343, se la risultante è una società per azioni, o ex art. 2465, se la risultante è una società a responsabilità limitata;
- B) **ricevuta del versamento del 25%** (100% se società unipersonale) dei conferimenti in denaro sottoscritti. La ricevuta può essere sostituita da una dichiarazione contenuta nell'atto di trasformazione.

16.2. TRASFORMAZIONE IN SOCIETA' DI PERSONE

Riferimenti legislativi: artt. 2500, 2500-sexies, 2436, 2480 C.C.;

Termini: entro 30 giorni dalla data dell'atto;

Obbligato: Notaio;

Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

MODULISTICA, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:

S2, per la richiesta dell'iscrizione dell'atto, il quale dovrà essere dichiarato, dal Notaio rogante, conforme all'originale tenuto a repertorio, secondo le modalità di cui al punto 3 delle "Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale";

CODICI ATTO UTILIZZABILI: A05

INTERCALARE P – Iscrizione, per ognuno dei soci della società risultante dalla trasformazione;

INTERCALARE P – Cessazione, per ogni persona che eventualmente cessa da una carica posseduta in precedenza;

La distinta dovrà essere sottoscritta dal Notaio rogante od autenticante, con le modalità di cui al punto 2 delle "Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale";

Diritti di segreteria pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;

Imposta di bollo pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

16.3. TRASFORMAZIONE ETEROGENEA DA SOCIETA' DI CAPITALI in consorzio, società consortile, società cooperativa, associazione e fondazione

Riferimenti legislativi: artt. 2500-septies, 2500-novies, 2445 C.C.;

Termini: entro 30 giorni dalla data dell'atto;

Obbligato: Notaio;

Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

$A - \underline{Se}$ il soggetto risultante dalla trasformazione è iscrivibile nel Registro imprese:

MODULISTICA, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:

S2 (quadri A, B e 20), per la richiesta dell'iscrizione del verbale di assemblea straordinaria, il quale dovrà essere dichiarato, dal Notaio rogante, conforme all'originale tenuto a repertorio, secondo le modalità di cui al punto 3 delle "Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale";

CODICI ATTO UTILIZZABILI: A05 – A06 – A08

INTERCALARE P – Iscrizione, per ognuno dei componenti il nuovo organo amministrativo e di controllo;

INTERCALARE P – Cessazione, per ogni persona che eventualmente cessa da una carica posseduta in precedenza;

INTERCALARE S, per riportare l'attuale assetto proprietario (solo nel caso di società consortile di capitali);

La distinta dovrà essere sottoscritta dal Notaio rogante, con le modalità di al punto 2 delle "Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale";

Diritti di segreteria pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;

Imposta di bollo pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

N.B

- 1) Nel caso l'effetto della trasformazione sia immediato, alla pratica con cui si richiede l'iscrizione dell'atto di trasformazione, dovrà essere allegata copia della dichiarazione in cui sia contenuta la liberatoria dei creditori (consenso dei creditori della società o avvenuto pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso Allegato B) o, in alternativa, originale del certificato di non opposizione rilasciato dal Tribunale.
- 2) Qualora la trasformazione abbia **effetto dopo sessanta giorni** "dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti", entro i 30 giorni successivi, un amministratore o il Notaio dovrà procedere alla presentazione della comunicazione relativa al prodursi dell'effetto della trasformazione stessa, senza allegare alcun atto, utilizzando la medesima modulistica prevista sopra e pagando i seguenti diritti e imposte:

- **Diritti di segreteria** pari a Euro 50.00/30.00 (Euro 90.00/60.00, nel caso di deposito dello statuto aggiornato);
- Imposta di bollo pari a Euro 65.00, da pagarsi entrambi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata.

CODICI UTILIZZABILI: A05 - A06 - A08

La Distinta Fedra deve essere firmata digitalmente da un amministratore o dal notaio.

Gli allegati alla comunicazione sono:

- copia del nuovo statuto se non depositato in sede di primo adempimento,
- copia del certificato del Tribunale attestante la mancata opposizione alla trasformazione ovvero dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal rappresentante della società e resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

B – <u>Se il soggetto risultante dalla trasformazione non è iscrivibile nel</u> Registro imprese, ma nel solo REA:

B1 – Per la richiesta di cancellazione della precedente società:

- **MODULISTICA,** compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:
 - **S3**, per la richiesta di cancellazione dal Registro imprese della società precedente, secondo le modalità di cui al punto 3 delle "Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese Premessa di ordine generale";

CODICI ATTO UTILIZZABILI: A14

- La distinta dovrà essere sottoscritta dal Notaio rogante, con le modalità di al punto 2 delle "Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese Premessa di ordine generale";
- **Diritti di segreteria** pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;
- **Imposta di bollo** pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

B2 – Per la richiesta di iscrizione del nuovo soggetto nel REA:

- **MODULISTICA**, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:
 - **R**, per la richiesta di iscrizione del nuovo soggetto nel Repertorio Economico Amministrativo (REA);
 - **INTERCALARE P Iscrizione,** per ognuno dei componenti il nuovo organo amministrativo:
 - La distinta dovrà essere sottoscritta da un legale rappresentante, con le modalità di al punto 2 delle "Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese Premessa di ordine generale";
- **Diritti di segreteria** pari a Euro 23.00 (se presentata su supporto cartaceo), 18.00 (se presentata su supporto informatico) da pagarsi secondo le modalità stabilite dalla Camera di Commercio ricevente.

16.4. TRASFORMAZIONE ETEROGENEA di consorzi, società consortili, società cooperative, associazioni e fondazioni IN SOCIETA' DI CAPITALI

Riferimenti legislativi: artt. 2500-octies, 2500-novies, 2445, 2436, 2480 C.C.;

Termini: entro 30 giorni dalla data dell'atto;

Obbligati: Notaio (per le società consortili di capitali), gli amministratori (negli altri casi); **Luogo e modalità di presentazione:** presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

A – Se il soggetto di partenza era iscritto nel Registro imprese:

MODULISTICA, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:

S2 (quadri A, B e 20), per la richiesta dell'iscrizione del verbale di assemblea straordinaria, il quale dovrà essere dichiarato, dal Notaio rogante, conforme all'originale tenuto a repertorio, secondo le modalità di cui al punto 3 delle "Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale";

CODICI ATTO UTILIZZABILI: A05 – A06 – A08

INTERCALARE P – **Iscrizione**, per ognuno dei componenti il nuovo organo amministrativo e di controllo;

INTERCALARE P – Cessazione, per ogni persona che eventualmente cessa da una carica posseduta in precedenza;

INTERCALARE S, per riportare l'eventuale nuovo assetto proprietario;

La distinta dovrà essere sottoscritta dal Notaio rogante, con le modalità di al punto 2 delle "Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale";

Diritti di segreteria pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;

Imposta di bollo pari a Euro 65.00 (per consorzio o società consortile di capitali) Euro 59.00 (per società consortile di persone), da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

B – Se il soggetto di partenza non era iscritto nel Registro imprese:

B1. Per la richiesta di iscrizione nel Registro delle imprese della nuova società:

MODULISTICA, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:

Modello S1, per la richiesta di iscrizione nella Sezione ordinaria del Registro delle imprese, secondo le modalità di cui al punto 3 delle "Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale";

CODICI ATTO UTILIZZABILI: A01 – A06 - A08

INTERCALARE P – Iscrizione, per ognuno dei componenti il nuovo organo amministrativo e di controllo;

INTERCALARE S, per riportare l'attuale assetto proprietario;

La distinta dovrà essere sottoscritta dal Notaio rogante, con le modalità di al punto 2 delle "Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale";

- **Diritti di segreteria** pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;
- **Diritto annuale** pari a 373.00 euro, salvo eventuale maggiorazione applicata dalla Camera di Commercio di competenza, da pagarsi secondo le modalità di cui al punto 7 delle "Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese Premessa di ordine generale";
- **Imposta di bollo** pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

B2. Per la richiesta di cessazione del soggetto REA di partenza:

MODULISTICA, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:

R, per la richiesta di cessazione del soggetto REA;

La distinta dovrà essere sottoscritta da un legale rappresentante, con le modalità di al punto 2 delle "Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale";

Diritti di segreteria pari a Euro 23.00 (se presentata su supporto cartaceo), 18.00 (se presentata su supporto informatico), da pagarsi secondo le modalità stabilite dalla Camera di Commercio ricevente.

N.B.

- 1) Nel caso **l'effetto della trasformazione sia immediato**, alla pratica con cui si richiede l'iscrizione dell'atto di trasformazione, dovrà essere allegata copia della dichiarazione in cui sia contenuta la liberatoria dei creditori (consenso dei creditori della società o avvenuto pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso **Allegato B**) o, in alternativa, originale del certificato di non opposizione rilasciato dal Tribunale.
- **2**) Qualora la trasformazione abbia **effetto dopo sessanta giorni** "dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti", entro i 30 giorni successivi, un amministratore o il Notaio dovrà procedere alla presentazione della comunicazione relativa al prodursi dell'effetto della trasformazione stessa, senza allegare alcun atto, utilizzando la medesima modulistica prevista sopra e pagando i seguenti diritti e imposte:
- **Diritti di segreteria** pari a Euro 50.00/30.00 (Euro 90.00/60.00, nel caso di deposito dello statuto aggiornato);
- Imposta di bollo pari a Euro 65.00, da pagarsi entrambi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata.

CODICI UTILIZZABILI: A05 – A06 – A08

La Distinta Fedra deve essere firmata digitalmente da un amministratore o dal notaio.

Gli allegati alla comunicazione sono:

- copia del nuovo statuto se non depositato in sede di primo adempimento,
- copia del certificato del Tribunale attestante la mancata opposizione alla trasformazione ovvero dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal rappresentante della società e resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

17. FUSIONE E SCISSIONE

17.1. <u>DEPOSITO DEL PROGETTO DI FUSIONE / SCISSIONE per ogni società partecipante</u>

Riferimenti legislativi: artt. 2501, 2501-bis, 2501-ter. 2506-bis C.C.; D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 123

Termini: nessuno;

Obbligati: ogni componente dell'organo amministrativo;

Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico ovvero, in alternativa, sul sito internet delle società coinvolte nell'operazione.

MODULISTICA, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:

S2 (quadri A, B e 11 o 12), per richiedere l'iscrizione del progetto di fusione / scissione, con allegata copia dello statuto o dei patti sociali della società risultante dalla fusione / scissione), i quali entrambi dovranno essere dichiarati, da un legale rappresentante, conformi agli originali trascritti nei libri sociali tenuti dalla società, secondo le modalità di cui al punto 3 delle "Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale";

CODICI ATTO UTILIZZABILI: A16 (fusione) o **A17** (scissione)

La distinta dovrà essere sottoscritta da un legale rappresentante, con le modalità di cui al punto 2 delle "Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale";

Diritti di segreteria pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;

Imposta di bollo pari a Euro 65.00 (Euro 59.00, nel caso di società di persone), da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

17.2. <u>ISCRIZIONE DELLA DECISIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI</u> APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE / SCISSIONE

A. DA PARTE DI SOCIETA' DI CAPITALI O QUANDO LA SOCIETA' RISULTANTE DALLA FUSIONE O QUELLA INCORPORANTE E' UNA SOCIETA' DI CAPITALI

Riferimenti legislativi: artt. 2502, 2502-bis, 2505, 2505-quater, 2506-ter, 2436 C.C.;

Termini: entro 30 giorni dalla data dell'atto;

Obbligati: Notaio;

Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

MODULISTICA, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:

S2 (quadri A, B e 11 o 12), per la richiesta dell'iscrizione del verbale di assemblea straordinaria, il quale dovrà essere dichiarato, dal Notaio rogante, conforme all'originale tenuto a repertorio; secondo le modalità di cui al punto 3 delle

"Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale";

CODICI ATTO UTILIZZABILI: A16 (fusione) o A17 (scissione)

La distinta dovrà essere sottoscritta dal Notaio autenticante, con le modalità di al punto 2 delle "Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale";

Diritti di segreteria pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;

Imposta di bollo pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

B. TRA SOCIETA' DI PERSONE

Riferimenti legislativi: artt. 2502-bis, 2502-bis, 2505-quater, 2506-ter, 2436, 2300 C.C.;

Termini: entro 30 giorni dalla data dell'atto;

Obbligati: ogni componente dell'organo amministrativo;

Legittimati: Notaio;

Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

MODULISTICA, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:

S2 (quadri A, B e 11 o 12), per la richiesta dell'iscrizione della delibera di fusione, redatta per atto pubblico, il quale dovrà essere dichiarato, dal Notaio rogante, conforme all'originale tenuto a repertorio; secondo le modalità di cui al punto 3 delle "Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale";

CODICI ATTO UTILIZZABILI: A16 (fusione) o A17 (scissione)

La distinta dovrà essere sottoscritta dal Notaio autenticante, con le modalità di al punto 2 delle "Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale";

Diritti di segreteria pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;

Imposta di bollo pari a Euro 59.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

17.3. <u>ISCRIZIONE DELLA DECISIONE DI FUSIONE ADOTTATA DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI (società posseduta al 100%)</u>

Riferimenti legislativi: artt. 2502-bis, 2505, 2436 C.C.;

Termini: entro 30 giorni dalla data dell'atto;

Obbligati: Notaio;

Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

MODULISTICA, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:

S2 (quadri A, B e 11 o 12), per la richiesta dell'iscrizione del verbale di assemblea, redatta per atto pubblico, il quale dovrà essere dichiarato, dal Notaio rogante, conforme all'originale tenuto a repertorio; secondo le modalità di cui al punto 3 delle

"Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale";

CODICI ATTO UTILIZZABILI: A16

La distinta dovrà essere sottoscritta dal Notaio autenticante, con le modalità di al punto 2 delle "Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale";

Diritti di segreteria pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;

Imposta di bollo pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

N.B. Non devono essere allegati la relazione dell'organo amministrativo e la relazione degli esperti.

17.4. <u>ISCRIZIONE DELLA DECISIONE DI FUSIONE ADOTTATA DALL'ORGANO</u> AMMINISTRATIVO (società posseduta al 100%)

Riferimenti legislativi: artt. 2502-bis, 2505, 2436 C.C.;

Termini: entro 30 giorni dalla data dell'atto;

Obbligati: Notaio:

Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

MODULISTICA, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:

S2 (quadri A, B e 11 o 12), per la richiesta dell'iscrizione della decisione dell'organo amministrativo, redatta per atto pubblico, il quale dovrà essere dichiarato, dal Notaio rogante, conforme all'originale tenuto a repertorio; secondo le modalità di cui al punto 3 delle "Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale";

CODICI ATTO UTILIZZABILI: A16

La distinta dovrà essere sottoscritta dal Notaio autenticante, con le modalità di al punto 2 delle "Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale";

Diritti di segreteria pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;

Imposta di bollo pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

N.B. Per la società incorporante devono essere allegati la relazione dell'organo amministrativo e la relazione degli esperti.

17.5. <u>ISCRIZIONE DELLA DECISIONE DI FUSIONE (società posseduta al 90%)</u>

Riferimenti legislativi: artt. 2502-bis, 2505-bis, 2436 C.C.;

Termini: entro 30 giorni dalla data dell'atto;

Obbligati: Notaio;

Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

MODULISTICA, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:

S2 (quadri A, B e 11 o 12), per la richiesta dell'iscrizione della delibera assembleare, redatta per atto pubblico, il quale dovrà essere dichiarato, dal Notaio rogante, conforme all'originale tenuto a repertorio; secondo le modalità di cui al punto 3 delle "Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale";

CODICI ATTO UTILIZZABILI: A16

La distinta dovrà essere sottoscritta dal Notaio autenticante, con le modalità di al punto 2 delle "Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale";

Diritti di segreteria pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;

Imposta di bollo pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

N.B. La relazione degli esperti è derogabile se è previsto per gli altri soci della società incorporata il diritto ad un corrispettivo per la cessione delle quote o azioni.

17.6. <u>ISCRIZIONE DELL'ATTO DI FUSIONE / SCISSIONE</u>

Riferimenti legislativi: artt. 2504, 2504-bis, 2506-ter, 2506-quater C.C.;

Termini: entro 30 giorni dalla data dell'atto;

Obbligato: Notaio o ogni componente dell'organo amministrativo;

Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

A. Da parte della società incorporata o scissa

N.B. Questo deposito deve precedere quello da parte della società incorporante, di cui al punto B.

MODULISTICA, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:

S3 (quadri A, B e 6A), per la richiesta di cancellazione a seguito della fusione in altra società;

CODICI ATTO UTILIZZABILI: A16 (fusione) o **A17** (scissione)

La distinta dovrà essere sottoscritta dal Notaio rogante, con le modalità di cui al punto 2 delle "Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale";

Diritti di segreteria pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;

Imposta di bollo pari a Euro 65.00 (Euro 59.00, nel caso di società di persone), da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

B. Da parte della società incorporante o risultante dalla scissione

MODULISTICA, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:

S2 (quadri A, B, 11 o 12), per la richiesta dell'iscrizione dell'atto di fusione, il quale dovrà essere dichiarato, dal Notaio rogante, conforme all'originale tenuto a

repertorio, secondo le modalità di cui al punto 3 delle "Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale";

CODICI ATTO UTILIZZABILI: A16 (fusione) o A17 (scissione) e A5

La distinta dovrà essere sottoscritta dal Notaio rogante, con le modalità di cui al punto 2 delle "Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale";

Diritti di segreteria pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;

Imposta di bollo pari a Euro 65.00 (Euro 59.00, nel caso di società di persone), da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

N.B.

- Nel caso l'atto di fusione / scissione sia depositato prima del decorso dei 60 giorni dalla data di iscrizione della decisione, alla pratica dovrà essere allegata una dichiarazione di avvenuto pagamento dei creditori (anche con polizza assicurativa / fidejussoria) ovvero atto contenente il consenso dei creditori ovvero asseverazione della società di revisione.
- Nel caso in cui alla fusione / scissione consegua l'iscrizione di una nuova società e/o di nuove unità locali, è necessario procedere alla compilazione della modulistica prevista, rispettivamente, modello S1 e UL.
- Se la fusione avviene mediante costituzione di una nuova società, si rimanda ai paragrafi relativi alla costituzione, a seconda della natura giuridica.

Procedure semplificate di incorporazione

Ai sensi dell'art. 2505 C.C., in caso di incorporazione di **società interamente possedute**, non si applicano le seguenti disposizioni:

a) l'obbligo di menzione nel progetto di fusione delle informazioni relative al rapporto di cambio, all'eventuale conguaglio in denaro, alla modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società incorporante e alla data dalla quale le azioni o le quote assegnate partecipano agli utili;

b) l'obbligo di predisposizione delle relazioni dell'organo amministrativo e degli esperti.

17.7. <u>FUSIONI TRANSFRONTALIERE</u>

1) Iscrizione progetto comune di fusione transfrontaliera (della società italiana partecipante)

- **Riferimenti normativi:** art. 6 D. Lgs. 30 maggio 2008 n. 108; art. 2501-ter c.c.
- **Termine:** nessuno
- Obbligato al deposito: un amministratore
- Modelli:
 - Modello S2 (compilato al riquadro 11) (codice atto: A16)
 - Distinta Fedra firmata digitalmente secondo le modalità di cui al punto 3 delle "Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale";
- **Costi:** Bollo euro 65,00; Diritti di segreteria euro 90,00.
- **Allegati:** Copia del progetto comune di fusione (in formato .pdf/A) redatto secondo quanto previsto dall'art. 2501 *ter* c.c. e dall'art. 6 del D. Lgs. 30 maggio 2008 n. 108.
- **N.B.** Per le fusioni a seguito di acquisizione con indebitamento, ai sensi dell'art. 4,

comma 3, del D. Lgs. 30 maggio 2008 n. 108, nel caso in cui la società partecipante alla fusione il cui controllo è oggetto di acquisizione **non sia una società italiana**, non si applica l'art. 2501 *bis* c.c. In particolare, non va pertanto allegata la relazione della società di revisione incaricata della relazione contabile della società obiettivo o della società acquirente (Si veda la massima 108 della Commissione massime societarie del Consiglio notarile di Milano).

2) Iscrizione della decisione di fusione transfrontaliera

- **Riferimenti normativi:** artt. 8, 9, 10 e 18 D. Lgs. 30 maggio 2008 n. 108, artt. 2502, 2502 *bis* c.c.
- Termine: 30 giorni data attoObbligato al deposito: il notaio
- Modelli:
 - Modello S2 (compilato al riquadro 11) (codice atto: A16)
 - Modello NOTE contenente gli estremi di deposito dei bilanci dell'ultimo triennio e del progetto di fusione nonché gli estremi della Gazzetta Ufficiale riportante le informazioni sulla fusione transfrontaliera (art. 7, D. Lgs. 30 maggio 2008 n. 108); gli estremi di deposito del progetto e gli estremi della GU dovranno essere indicati solo ove non risultino già dalla delibera;
 - Distinta Fedra firmata digitalmente dal notaio;
- **Costi:** Bollo euro 65,00; Diritti di segreteria euro 90,00.
- Allegati:
 - Copia autentica della **deliberazione di fusione transfrontaliera** in formato .pdf/A firmata digitalmente dal notaio;
 - Copia autentica della **relazione dell'organo amministrativo**, della **relazione degli esperti** (ove alla stessa non abbiano rinunziato i soci di entrambe le società), della **situazione patrimoniale** (ove non sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio) tutte in formato .pdf/A e firmate digitalmente dal notaio.

N.B. Gli allegati di cui sopra **non devono essere nuovamente prodotti** nel caso di loro allegazione formale alla delibera.

La relazione degli esperti e la relazione degli amministratori, se già depositate precedentemente con il progetto di fusione, possono non essere allegate, purché sia presente apposita dichiarazione (che attesti il precedente deposito) all'interno dell'atto oppure all'interno del Modello Note formato digitalmente dal notaio.

Inoltre, in base all'art. 9, comma 4, del D. Lgs. 30 maggio 2008 n. 108 i soci possono rinunciare all'unanimità alla relazione degli esperti a condizione che vi rinuncino tutti i soci delle altre società partecipanti alla fusione: tale condizione deve risultare nell'atto o deve essere dichiarata dal notaio nel Modello Note.

N.B. Fusione transfrontaliera "semplificata" (art. 18 D. Lgs. 30 maggio 2008 n. 108).

Nel caso di **fusione per incorporazione di società interamente possedute** non è richiesta, in capo alla società italiana incorporata, l'approvazione del progetto di fusione da parte dell'assemblea dei soci, ferma restando la necessità dell'approvazione del progetto di fusione da parte dell'organo di gestione (Si veda la massima 111 della Commissione massime societarie del Consiglio notarile di Milano).

Nel caso di **fusione per incorporazione di società possedute al 90%** può essere omessa l'allegazione della relazione degli esperti, nei casi indicati dall'art. 2505 *bis* comma 1 c.c.

3) Iscrizione dell'atto di fusione transfrontaliera

E' necessario fare una distinzione a seconda se la società risultante dalla fusione sia italiana o di altro Stato comunitario.

A) La società risultante dalla fusione è italiana

- Riferimenti normativi: artt. 12 e 14 D. Lgs. 30 maggio 2008 n. 108, art. 2504 c.c.
- **Termine:** 30 giorni data atto;
- Obbligato al deposito: il notaio;
 - Modello S2 (compilato al riquadro 11 e ai riquadri relativi alle eventuali modifiche statutarie che hanno effetto contestualmente alla fusione) (codice atto: A16 e A05);
 - Distinta Fedra firmata digitalmente dal notaio;
- **Costi:** Bollo euro 65,00; Diritti di segreteria euro 90,00.
- Allegati:
 - Copia autentica dell'atto pubblico di fusione in formato .pdf/A firmata digitalmente dal notaio.
 - Copia autentica (in formato .pdf/A) dei certificati preliminari alla fusione transfrontaliera, relativi a ciascuna delle società partecipanti alla stessa, attestanti il regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione.
 - Copia autentica dell'attestazione (in formato .pdf/A), da parte del notaio, del controllo di legittimità ai sensi dell'art. 13, del D. Lgs. 30 maggio 2008 n. 108.

N.B. I certificati e l'attestazione di cui sopra non devono essere nuovamente prodotti nel caso di loro allegazione formale all'atto di fusione.

N.B. Se la fusione viene **attuata prima del termine di cui all'art. 2503 c.c.**, il notaio deve dichiarare, nell'atto o nel Modello Note, la sussistenza delle condizioni previste nel citato articolo.

B) La società risultante dalla fusione è società di altro stato comunitario.

N.B. Non tutti gli ordinamenti comunitari prevedono l'atto di fusione o la redazione dell'atto di fusione in forma pubblica.

B1) Iscrizione dell'atto pubblico di fusione

Tale atto deve essere redatto dal notaio straniero o dalla competente autorità straniera.

• **Termine:** 30 giorni dal controllo di legittimità ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 108.

Il termine decorre dalla data dell' avvenuto deposito negli atti del notaio italiano dell'atto di fusione ricevuto dal notaio/autorità straniera.

- **Obbligato al deposito:** il notaio italiano presso il quale è stato depositato l'atto pubblico di fusione straniero.
- Modelli:
 - Modello S2 compilato al riquadro 20 (codice atto: A16)
 - Distinta Fedra firmata digitalmente dal notaio
- Costi: Bollo euro 65,00; diritti di segreteria euro 90,00.
- Allegati:
 - Copia autentica **dell'atto di fusione depositato**, con la relativa traduzione asseverata in lingua italiana, presso il notaio italiano, in formato .pdf/A e firmato digitalmente dal notaio.
 - Copia autentica, con traduzione giurata, dell'attestazione dell'avvenuto controllo di legittimità effettuato dall'autorità competente dello Stato comunitario, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 108 (in formato .pdf/A).

B2) Iscrizione dell'atto pubblico di fusione

N.B. Tale atto va redatto dal notaio italiano quando l'ordinamento straniero non prevede la stipula dell'atto, o dell'atto pubblico, di fusione (Vedi la massima 105 della Commissione massime societarie del Consiglio notarile di Milano)

- **Termine:** 30 giorni dal controllo di legittimità ai sensi dell'art. 13 comma 2 del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 108.
- Obbligato al deposito: il notaio
 - Modello S2 compilato al riguadro 20 (codice atto: A16)
 - Distinta Fedra firmata digitalmente dal notaio
- **Costi:** Bollo euro 65,00; diritti di segreteria euro 90,00.
- Allegati:
 - Copia autentica **dell'atto pubblico di fusione** in formato .pdf/A firmato digitalmente dal notaio.
 - Copia autentica, con traduzione giurata, dell'attestazione dell'avvenuto controllo di legittimità effettuato dall'autorità competente dello Stato comunitario, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 108 (in formato .pdf/A).

N.B. L'autorità straniera che gestisce il registro in cui è iscritta la società risultante dalla fusione deve comunicare al registro delle imprese italiano che la fusione ha avuto effetto (art. 13 della Direttiva 2005/56/CE). Ciò può avvenire:

- a. **prima che venga materialmente chiesta l'iscrizione dell'atto di fusione** da parte del notaio italiano ed in tal caso gli uffici del registro delle imprese pubblicano comunque la notizia che la fusione ha avuto effetto (art. 15, comma 3, D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 108); Il notaio, in questa ipotesi, può chiedere l'iscrizione dell'atto di fusione e contestualmente la cancellazione della società dal registro delle imprese utilizzando il modello S3 (compilato al riquadro 6A codice causale 'IN', indicando, al riquadro 8, l'impresa incorporante e il titolo 'FI'; codice atto: A16).
- b. **dopo che sia stata materialmente chiesta l'iscrizione dell'atto di fusione** da parte del notaio italiano ed in tal caso il notaio italiano dovrà depositare l'atto come atto sottoposto a condizione sospensiva inserendo nel riquadro 20 del modello S2 che gli

effetti dell'atto decorrono dalla data indicata nella comunicazione dell'autorità straniera..

4) Cancellazione della società dal registro delle imprese

La cancellazione può intervenire con apertura di un **protocollo d'ufficio** a seguito della comunicazione, da parte della competente autorità straniera che gestisce il registro in cui è iscritta la società risultante dalla fusione, che essa ha avuto efficacia per l'ordinamento straniero, ferma restando, comunque, l'iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese italiano (art. 15, comma 4, D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 108).

In alternativa il notaio può presentare richiesta di cancellazione mediante:

- Modelli:
 - Modello S3 (compilato al riquadro 6A) (codice atto: A16)
 - Distinta Fedra firmata digitalmente dal notaio
- Allegati: Copia autentica del certificato del registro delle imprese straniero attestante quanto sopra (in formato .pdf/A) con traduzione giurata ed eventuale apostille.
 - È comunque necessaria l'iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese.
- **Costi:** Imposta di bollo di euro 65,00. Nessun diritto di segreteria.

18. DIREZIONE E COORDINAMENTO

PREMESSA

Una delle novità di maggior rilievo nella riforma del diritto societario è costituita dall'introduzione nel Codice Civile di un corpus di norme che regolano alcuni degli aspetti più delicati e controversi dei "gruppi di società". Il legislatore delegato ha dato attuazione al contenuto della delega disciplinando quelli che ha ritenuto fossero i

principali problemi dei gruppi, ma omettendo ogni riferimento esplicito al "gruppo di società".

Va infatti sottolineato che il legislatore non ha parlato mai di "gruppo" (tale termine non ricorre mai in alcun articolo del D. Lgs. n. 6/2003) bensì di "attività di direzione e coordinamento", della quale, peraltro, non ha fornito la nozione.

Questa attività costituisce l'aspetto qualificante del fenomeno dei gruppi di società, che trovano nella nuova disciplina una sia pur parziale regolamentazione.

Il legislatore della riforma non definisce in termini rigorosi e precisi l'oggetto della normativa in esame, ma preferisce identificarlo attraverso un'espressione "direzione e coordinamento di società", già precedentemente adoperata, anche se in un contesto assai più limitato, dall'art. 61, comma 4, del D. Lgs. n. 385 del 1993.

Non viene precisato in quali modi può esplicarsi l'esercizio di un'attività di direzione e coordinamento; viene invece precisato che la direzione e il coordinamento possono avere ad oggetto una o più società (sia di capitali che di persone) e possono essere esercitati non solo da società di qualsiasi tipo, ma anche da "enti" diversi. Il cosiddetto "capogruppo" può anche non avere una veste societaria, ma essere una fondazione, un'associazione, un comitato, un ente pubblico, ecc. Non viene presa in considerazione l'ipotesi di direzione e coordinamento esercitato da una persona fisica.

In definitiva, la nuova disciplina ha regolato l'attività di direzione e coordinamento di società, ossia quella situazione che ricorre allorquando più società sono soggette, in virtù di un rapporto di controllo (non necessariamente azionario) alla "direzione e coordinamento" di un unico soggetto ed ha imposto, con l'art. 2497-bis, la esteriorizzazione del rapporto di gruppo esistente fra più società.

Il legislatore ha, in sostanza, recepito l'esigenza avvertita da più parti ci prevedere forme di pubblicità dell'appartenenza ad un gruppo, al fine di consentire ai soci e ai terzi di valutare i riflessi sia sulle società controllate che su quelle controllanti.

1. Adempimenti pubblicitari

La nuova disciplina dispone che la società controllata deve rendere nota la propria situazione "soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento" attraverso due adempimenti:

- 1) con l'indicazione negli atti e nella corrispondenza:
- 2) attraverso l'iscrizione, a cura degli amministratori, presso un'apposita sezione del Registro imprese.

Nel secondo comma dell'art. 2497-bis viene quindi istituita una nuova sezione del Registro imprese, nella quale devono essere indicati sia i soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento che le società o gli enti che vi sono soggette.

A questi adempimenti pubblicitari previsti dai primi due commi dell'art. 2497-bis C.C. va attribuita la natura di pubblicità-notizia. Tale adempimento ha, infatti, la funzione di rendere conoscibile ai soci di una società e ai terzi in generale l'aggregazione ovvero la disaggregazione delle società al gruppo o dal gruppo, sì da consentire agli stessi soggetti di valutarne i vantaggi e gli svantaggi.

Sul piano dell'informazione contabile, gli ulteriori due adempimenti pubblicitari previsti dai commi 4 e 5 del medesimo articolo 2497-bis C.C. consistono:

- a) nella esposizione in un'apposita sezione della **Nota integrativa** di un **prospetto riepilogativo** dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento;
- b) nella indicazione nella **Relazione sulla gestione degli amministratori** dei rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati.

La norma, come da più parti è stato rilevato, non fornisce indicazioni sufficienti circa la natura delle informazioni che debbono essere riportate in detto prospetto; essa richiama la formula contenuta nell'art. 2429,

3° comma C.C. relativo alle informazioni sul bilancio delle società collegate da fornire nell'ambito dei bilanci consolidati, con la significativa differenza che il prospetto riepilogativo previsto dall'art. 2497-bis, 4° comma, C.C. è parte integrante del bilancio e quindi eventuali visi del medesimo potrebbero riflettersi sulla validità del bilancio stesso.

Quanto al contenuto del prospetto riepilogativo, in assenza di specifiche previsioni, si può ritenere che l'indicazione dei "dati essenziali" dell'ultimo bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento sia soddisfatta dalla menzione dei medesimi dati individuati dalla dottrina con riferimento all'art. 2429, 3° comma, C.C.. Non si può, tuttavia, escludere che, per ragioni di prudenza, gli amministratori della società obbligata alla redazione del prospetto riepilogativo scelgano di allegare alla nota integrativo l'intero bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

2. I soggetti obbligati

Stando ad una interpretazione letterale della norma, l'esecuzione dell'adempimento pubblicitario presso il Registro imprese è quindi posta esclusivamente a carico degli amministratori della società soggetta all'altrui attività di direzione e coordinamento ("società controllata").

18.1. <u>ISCRIZIONE DELLA SOCIETA' O DELL'ENTE ALLA CUI ATTIVITA' DI</u> DIREZIONE E COORDINAMENTO SI E' SOGGETTI

Riferimenti legislativi: artt. 2497-bis C.C.;

Termini: nessuno;

Obbligati: ogni componente dell'organo amministrativo;

Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

MODULISTICA, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:

S2 (quadri A, B e 20), per la richiesta di iscrizione nella sezione speciale;

CODICI ATTO UTILIZZABILI: A99

INTERCALARE S – Gruppi societari, per riportare le società o gli enti che esercitano l'attività di direzione e coordinamento;

La distinta dovrà essere sottoscritta da un legale rappresentante della società soggetta all'attività di direzione e coordinamento, con le modalità di al punto 2 delle "Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale";

Diritti di segreteria pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;

Imposta di bollo pari a Euro 65.00 (per le società di capitali e cooperative), euro 59.00 (per le società di persone), da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

18.2. <u>CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA' O DELL'ENTE ALLA CUI ATTIVITA'</u> <u>DI DIREZIONE E COORDINAMENTO SI ERA SOGGETTI</u>

Riferimenti legislativi: artt. 2497-bis C.C.;

Termini: nessuno;

Obbligati: ogni componente dell'organo amministrativo;

Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

MODULISTICA, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:

- S2 (quadri A, B e 20), per la richiesta di cancellazione dalla sezione speciale;
- **CODICI ATTO UTILIZZABILI: A05**
- **INTERCALARE S Gruppi societari**, per riportare le società o gli enti che non esercitano più l'attività di direzione e coordinamento;
- La distinta dovrà essere sottoscritta da un legale rappresentante della società soggetta all'attività di direzione e coordinamento, con le modalità di al punto 2 delle "Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese Premessa di ordine generale";
- **Diritti di segreteria** pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;
- **Imposta di bollo** pari a Euro 65.00 (per le società di capitali e cooperative), euro 59.00 (per le società di persone), da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

19. PROCEDURE CONCORSUALI

19.1. DEPOSITO DELL'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Riferimenti legislativi: art 182-bis, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (introdotto dall'art. 1, comma 1, Legge 14 maggio 2005, n. 80);

Termini: nessuno:

Obbligati: un amministratore;

Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

- MODULISTICA, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:
 - ▶ S2 (quadri A e B), per la richiesta di deposito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, il quale dovrà essere dichiarato, dall'amministratore, all'originale trascritto nei libri sociali tenuti dalla società, secondo le modalità di cui al punto 3 delle "Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese Premessa di ordine generale".

Nel **riquadro 20** va inoltre inserita la seguente indicazione "Deposito dell'accordo di ristrutturazione de debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del R.D. n. 267/1942".

- **♦ CODICI ATTO UTILIZZABILI: A99**
- ◆ La distinta dovrà essere sottoscritta dall'amministratore, con le modalità di cui al punto 2 delle "Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese Premessa di ordine generale";
- ◆ **Diritti di segreteria** pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;
- ♦ Imposta di bollo pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

20. SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE E CANCELLAZIONE

PREMESSA

Le cause di scioglimento previste all'art. 2484 sono rimaste sostanzialmente invariate rispetto alla previgente disciplina.

Secondo tale articolo, le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono:

- 1) per il decorso del termine;
- 2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- 3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- 4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482ter;
- 5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473;
- 6) per deliberazione dell'assemblea;
- 7) per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Gli effetti della delibera di scioglimento

In passato si è frequentemente discusso da quale data avesse effetto le deliberazioni assembleari. Tre erano le teorie principali:

- 1) dalla data della delibera (quindi immediatamente efficace);
- 2) dalla data della omologazione;
- 3) dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese.

La nuova riforma del diritto societario propone a tale proposito un nuovo principio, secondo cui **l'iscrizione nel Registro delle imprese rappresenta il momento in cui diviene efficace la deliberazione**, sia nei rapporti interni alla società che nei rapporti verso i terzi.

La stessa regola vale anche in tema di delibere di scioglimento e di messa in liquidazione. La disposizione dettata al terzo comma del nuovo articolo 2484 stabilisce, infatti, che "Gli effetti dello scioglimento si determinano, (......), alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa" o, in caso di decisione assembleare, "alla data dell'iscrizione della relativa deliberazione".

20.1. <u>ISCRIZIONE DELLA DELIBERA DI SCIOGLIMENTO E DI MESSA IN</u> LIQUIDAZIONE CON LA NOMINA DI LIQUIDATORI

Riferimenti legislativi: artt. 2365, 2375, 2484, 2436 C.C.;

Termini: entro 30 giorni dalla data dell'atto;

Obbligati: Notaio (per l'iscrizione dell'atto), liquidatori (per l'iscrizione della propria nomina)

Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

MODULISTICA, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:

- **S2** (RIQUADRI SECONDARI: quadri A B e 1), per comunicare la variazione della denominazione (aggiungendo alla stessa "IN LIQUIDAZIONE");
- **S3**, (quadri A, B e 1), per la richiesta dell'iscrizione dell'atto, il quale dovrà essere dichiarato, dal Notaio rogante, conforme all'originale tenuto a repertorio, secondo le modalità di cui al punto 3 delle "Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese Premessa di ordine generale";

CODICI ATTO UTILIZZABILI: A13 – A09

INTERCALARE P - Iscrizione, per la richiesta di iscrizione della nomina di ciascun liquidatore;

S5, per la eventuale comunicazione della cessazione dell'attività;

INTERCALARE P – Cessazione, per la richiesta di cessazione dalla carica degli amministratori;

La distinta dovrà essere sottoscritta dal Notaio rogante e dai liquidatori, con le modalità di cui al punto 2 delle "Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale";

Diritti di segreteria pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;

Imposta di bollo pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

N.B. Nel caso la sede della liquidazione venga fissata in un luogo diverso dalla sede legale, dovrà essere allegato anche il **Modello UL**, nel quale riportare l'indirizzo completa della sede della liquidazione.

20.2. <u>ISCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE CON CUI GLI AMMINISTRATORI ACCERTANO UNA CAUSA DI SCIOGLIMENTO</u>

Riferimenti legislativi: artt. 2484, 2485, 2496 C.C.;

Termini: nessuno;

Obbligati: ogni componente dell'organo amministrativo;

Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

MODULISTICA, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:

S3 (quadri A, B e 1), per la richiesta di iscrizione del verbale o della decisione dell'organo amministrativo con cui si dichiara il verificarsi di una causa di scioglimento, secondo le modalità di cui al punto 3 delle "Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale";

CODICI ATTO UTILIZZABILI: A13

La distinta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, con le modalità di cui al punto 2 delle "Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale";

Diritti di segreteria pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;

Imposta di bollo pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

20.3. <u>ISCRIZIONE DEL DECRETO DI SCIOGLIMENTO EMESSO DAL TRIBUNALE</u>

Riferimenti legislativi: artt. 2484, 2485 C.C.;

Termini: nessuno;

Obbligati: ogni componente l'organo amministrativo, i singoli soci, i sindaci;

Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

MODULISTICA, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:

S3 (quadri A, B e 1), per la richiesta di iscrizione del decreto di scioglimento emesso dal Tribunale, secondo le modalità di cui al punto 3 delle "Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale";

CODICI ATTO UTILIZZABILI: A13

La distinta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, con le modalità di cui al punto 2 delle "Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale";

Diritti di segreteria pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;

Imposta di bollo pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

20.4. <u>ISCRIZIONE DELLA NOMINA - SOSTITUZIONE - REVOCA DEI</u> LIQUIDATORI

Riferimenti legislativi: artt. 2487, 2487-bis, 2365, 2375 C.C.;

Termini: entro 30 giorni dalla data dell'atto, per l'iscrizione del verbale; nessun termine per l'iscrizione della nomina o cessazione dei liquidatori;

Obbligati: Notaio (per l'iscrizione dell'atto), liquidatori nominati (per l'iscrizione della propria nomina;

Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

MODULISTICA, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:

S3 (quadri A e b), per la richiesta dell'iscrizione del verbale di assemblea straordinaria, il quale dovrà essere dichiarato, dal Notaio rogante, conforme all'originale tenuto a repertorio, secondo le modalità di cui al punto 3 delle "Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale":

CODICI ATTO UTILIZZABILI: A09 – A10

INTERCALARE P -Iscrizione, per la richiesta di iscrizione della nomina di ciascun nuovo liquidatore;

INTERCALARE P – Cessazione, per la richiesta di cancellazione di ciascuno dei liquidatori cessati;

La distinta dovrà essere sottoscritta dal Notaio rogante e dai liquidatori, con le modalità di cui al punto 2 delle "Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale";

Diritti di segreteria pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;

Imposta di bollo pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

N.B. Nel caso la revoca dei liquidatori sia decretata dal Tribunale, su istanza dei soci, dei sindaci o del Pubblico Ministero, alla pratica dovrà essere allegata la copia del provvedimento di revoca emesso dal Tribunale.

20.5. DEPOSITO DEL BILANCIO IN FASE DI LIQUIDAZIONE

Riferimenti legislativi: artt. 2490 C.C.;

Termini: entro 30 giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea (soci)

Obbligato: i liquidatori

Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

MODULISTICA, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:

B, per la richiesta di deposito del bilancio d'esercizio con allegati i seguenti atti:

- Conto economico e nota integrativa;
- Verbale di approvazione da parte dell'assemblea;
- Relazione dei liquidatori;
- Relazione del collegio sindacale (se presente);
- Relazione del soggetto incaricato della revisione contabile (se presente);
- Copia della richiesta di registrazione presso la competente Agenzia delle entrate, nel caso l'assemblea abbia deciso una ripartizione degli utili;

tutti dichiarati conformi, dal legale rappresentante o dal commercialista, agli originali trascritti nei libri sociali tenuti dalla società;

CODICI ATTO UTILIZZABILI: 711 - 712 - 713

La distinta dovrà essere sottoscritta da un legale rappresentante, con le modalità di al punto 2 delle "Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale";

Diritti di segreteria pari a Euro 90.00/60.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;

Imposta di bollo pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

20.6. ISCRIZIONE DELL'ATTO DI REVOCA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE

Riferimenti legislativi: artt. 2487-ter, 2436, 2445 C.C.;

Termini: entro 30 giorni dalla data dell'atto;

Obbligati: Notaio (per l'iscrizione dell'atto); ogni amministratore (per l'iscrizione della propria nomina o per la comunicazione della cessazione dalla carica dei liquidatori);

Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

MODULISTICA, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:

S3 (quadri A, B e 19), per la richiesta dell'iscrizione del verbale di assemblea straordinaria, il quale dovrà essere dichiarato, dal Notaio rogante, conforme all'originale tenuto a repertorio, secondo le modalità di cui al punto 3 delle "Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale";

CODICI ATTO UTILIZZABILI: A05 - A06 - A07 - A08 - A10

S2, compilato nei riquadri riguardanti le modifiche conseguenti (es. variazione della denominazione con la eliminazione dalla stessa delle parole "in liquidazione", ecc.)

INTERCALARE P - Iscrizione, per ciascun componente dell'organo amministrativo e di controllo;

INTERCALARE P – Cessazione, per ciascun liquidatore cessato dalla carica;

La distinta dovrà essere sottoscritta dal Notaio rogante e dai nuovi amministratori, con le modalità di cui al punto 2 delle "Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale";

Diritti di segreteria pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;

Imposta di bollo pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

N.B.

- 1) Nel caso **l'effetto della revoca sia immediato**, alla pratica con cui si richiede l'iscrizione del relativo atto, dovrà essere allegata copia della dichiarazione in cui sia contenuta la liberatoria dei creditori (consenso dei creditori della società o avvenuto pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso **Allegato C**) o, in alternativa, originale del certificato di non opposizione rilasciato dal Tribunale.
- 2) Qualora la revoca abbia **effetto dopo sessanta giorni** "dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti", **entro i 30 giorni successivi**, un amministratore o il notaio dovranno procedere alla presentazione di una comunicazione relativa al prodursi dell'effetto della revoca, senza allegare alcun atto, utilizzando la medesima modulistica prevista sopra e pagando i seguenti diritti e imposte:
- Diritti di segreteria pari a Euro 120.00/90.00;
- o **Imposta di bollo** pari a Euro 65.00, da pagarsi entrambi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata.

Decorsi 60 giorni dall'iscrizione della deliberazione di revoca dello stato di liquidazione al registro delle imprese un amministratore o il notaio procedono alla presentazione della comunicazione relativa al prodursi dell'effetto della revoca.

20.7. DEPOSITO DEL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

Riferimenti legislativi: artt. 2492 C.C.;

Termini: nessuno; **Obbligati:** Liquidatori;

Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

MODULISTICA, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:

S3 (quadri A, B e 2), per la richiesta di deposito del seguenti atti:

- Bilancio finale di liquidazione ed eventuale piano di riparto;
- Relazione del collegio sindacale;
- Relazione del soggetto incaricato della revisione contabile (se presente); tutti dichiarati conformi, dal liquidatore o dal commercialista, agli originali trascritti nei libri sociali tenuti dalla società:

CODICI ATTO UTILIZZABILI: 730

La distinta dovrà essere sottoscritta dal Notaio rogante e dai liquidatori, con le modalità di cui al punto 2 delle "Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale";

Diritti di segreteria pari a Euro 90.00/60.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;

Imposta di bollo pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

N.B. - Nel caso il piano di riparto riporti una ripartizione di utili, dovrà essere allegata anche la copia

20.8. <u>RICHIESTA DI CANCELLAZIONE A SEGUITO DI APPROVAZIONE</u> TACITA DEL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

Riferimenti legislativi: artt. 2492, 2493, 2495 C.C.;

Termini: nessuno; **Obbligati:** Liquidatori;

Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

MODULISTICA, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:

S3 (quadri A, B e 6A), per la richiesta di cancellazione, da presentarsi una volta decorsi almeno 90 giorni dalla data di iscrizione del deposito del bilancio finale di liquidazione;

CODICI ATTO UTILIZZABILI: A14

La distinta dovrà essere sottoscritta da un liquidatore, con le modalità di cui al punto 2 delle "Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale";

Diritti di segreteria pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;

Imposta di bollo pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

N.B. In questo caso, nel caso non siano ancora trascorsi 90 giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese del bilancio finale di liquidazione, va allegata una dichiarazione che non sono state proposte opposizioni, **utilizzando l'Allegato D** riportato in calce. In alternativa può essere prodotto il certificato di non opposizione rilasciato dal Tribunale.

20.9. <u>RICHIESTA DI CANCELLAZIONE A SEGUITO DI APPROVAZIONE</u> <u>ESPRESSA DEL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE</u>

Riferimenti legislativi: artt. 2492, 2493, 2495 C.C.;

Termini: nessuno; **Obbligati:** Liquidatori;

Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

MODULISTICA, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili:

S3 (quadri A, B e 6A), per la richiesta di cancellazione, con allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui il liquidatori dichiari che tutti i soci hanno preso visione del bilancio finale di liquidazione, che tutti lo approvano dopo aver rilasciato ampia quietanza liberatoria;

CODICI ATTO UTILIZZABILI: A14

La distinta dovrà essere sottoscritta da un liquidatore, con le modalità di cui al punto 2 delle "Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale";

Diritti di segreteria pari a Euro 120.00/90.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;

Imposta di bollo pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

- **N.B.** In questo caso, il bilancio finale di liquidazione e la richiesta di cancellazione dovranno essere considerate due pratiche distinte, inviate telematicamente con due distinti modelli S3, ciascuna soggetta al pagamento di un apposito diritto di segreteria e di un'apposita imposta di bollo.
 - In questo caso, nel caso non siano ancora trascorsi 90 giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese del bilancio finale di liquidazione, va allegata una dichiarazione che non sono state proposte opposizioni, **utilizzando l'Allegato E** riportato in calce. In alternativa può essere prodotto il certificato di non opposizione rilasciato dal Tribunale.

21. DEPOSITO DEL CONTRATTO DI AVVENUTA CONCENTRAZIONE O DI COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE

Documentazione normativa

- o D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (convertito, con modificazioni, nella Legge 14 maggio 2005, n. 80): Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Art. 9.
- O Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Circolare n. 53/E del 13 dicembre 2005: Articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 Dimensione europea per la piccola impresa e premio di concentrazione.
- Ministero delle attività produttive Circolare n. 3598/C del 10 febbraio 2006: Articolo 9 del decretolegge n. 35 del 2005 – Agevolazioni fiscali a favore delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese che danno vita a processi di concentrazione.

Il contenuto della norma

L'articolo 9 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, rubricato "Dimensione europea per la piccola impresa e premio di concentrazione", prevede un'agevolazione a favore delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese che prendono parte a processi di concentrazione.

Per **operazioni di concentrazione** si intende:

- la costituzione di un'unica impresa per effetto dell'aggregazione di più imprese mediante fusione (art. 2501 c.c.);
- l'incorporazione di una o più imprese da parte di un'altra impresa (art. 2501 c.c.);
- la costituzione di aggregazioni su base contrattuale fra imprese che organizzano in comune attività imprenditoriali rilevanti (sia senza dar vita ad un'organizzazione comune distinta dalle imprese aggregate, sia costituendola; ad esempio joint ventures e associazione temporanea di impresa);
- la costituzione di consorzi mediante i quali più imprenditori istituiscono una organizzazione comune per lo svolgimento di fasi rilevanti delle rispettive imprese (artt. 2602 e ss. c.c.);
- ulteriori forme che favoriscano la crescita dimensionale delle imprese che viene valutata sulla base dei criteri di calcolo dei parametri per le PMI (la costituzione di società da parte di due o più imprenditori con conferimento delle rispettive aziende, il conferimento di azienda in una società preesistente, l'incorporazione in una società beneficiaria preesistente di un ramo d'azienda della società scissa, l'acquisto di azienda da parte di imprese preesistenti, l'acquisto di partecipazioni di controllo da parte imprese preesistenti).

Per attività omogenee si intende:

- le attività contraddistinte dal medesimo codice ISTAT;
- le attività contraddistinte da codici compresi nel medesimo studio di settore;
- le attività riconducibili alla medesima filiera produttiva;
- le attività complementari ai fini del compimento di un'attività imprenditoriale rilevante.

Il processo di concentrazione può concludersi sia con la nascita di un soggetto giuridico diverso dalle imprese partecipanti, sia con aggregazioni di imprese che realizzano forme di cooperazione e controllo tra le stesse pur non dando luogo alla costituzione di un nuovo soggetto giuridico.

In ogni caso dal processo di concentrazione deve risultare un'impresa o un'aggregazione rientrante nei parametri di piccola o media impresa.

Le concentrazioni non possono avere durata inferiore a 3 anni a partire dalla data di ultimazione del processo di concentrazione.

Adempimenti presso il Registro delle imprese

In base al disposto di cui al comma 1-quater del citato articolo 9, tutte le imprese che partecipano alla concentrazione o associazione temporanea di impresa hanno l'obbligo di comunicare al Registro delle imprese l'avvenuta concentrazione, seguendo le modalità appresso indicate.

A. Nel caso di società:

- Modalità: invio telematico;
- Termine: nessuno;
- **Obbligato al deposito**: legale rappresentante;
- Modulistica: S2, compilato nel quadro 20, riportando la seguente dicitura:
 - "Con atto del è avvenuta la concentrazione / associazione temporanea di impresa, di cui alla lettera c) del comma 1-bis, dell'art. 9, del D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80/2005);
- Codice Atto: A99:
- **Distinta Fedra**: firmata digitalmente dal legale rappresentante (nel caso l'invio avvenga da parte del Notaio, lo stesso dovrà allegare copia della procura attraverso la quale gli amministratori lo delegano a tale adempimento);
- Allegati: Copia del contratto;
- **Imposta di bollo**: 59,00 (nel caso di società di persone) 65,00 euro (nel caso di società di capitali);
- **Diritti di segreteria**: 90,00 euro.

B. Nel caso di impresa individuale:

- Modalità: su supporto cartaceo;
- Termine: nessuno;
- Obbligato al deposito: titolare;
- **Modulistica**: Modello I2, compilato nel quadro NOTE riportando la seguente dicitura:
 - "Con atto del è avvenuta la concentrazione / associazione temporanea di impresa, di cui alla lettera c) del comma 1-bis, dell'art. 9, del D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80/2005);
- Allegati: Copia del contratto;
- **Imposta di bollo**: 14,62 euro (nel caso si provveda mediante invio telematico, l'imposta di bollo è di 42,00 euro);
- **Diritti di segreteria**: 23,00 euro (nel caso si provveda mediante invio telematico, il diritto di segreteria è di 18,00 euro).

22. DEPOSITO E ISCRIZIONE DI VERBALI PORTANTI DELIBERE NON IMMEDIATAMENTE EFFICACI IN QUANTO SOSPENSIVAMENTE CONDIZIONATE

Premessa

Il deposito per l'iscrizione di verbali di assemblea portanti delibere non immediatamente efficaci in quanto sospensivamente condizionate, per volontà dell'assemblea, al verificarsi di un determinato evento, deve avvenire in ogni caso entro 30 giorni dall'assemblea, con indicato nel "Modello note" che trattasi di modificazioni soggette a condizione sospensiva.

Lo statuto aggiornato riportante le modificazioni deliberate sotto condizione sospensiva deve normalmente essere depositato una volta divenute efficaci le modifiche stesse.

Esso può, tuttavia, essere subito in allegato al verbale riportante le deliberazioni condizionate, tenuto conto che la pubblicità che viene data a detti atti precisa la loro inefficacia fino al verificarsi della condizione sospensiva apposta.

Dopo il verificarsi della condizione sospensiva è necessario, per concludere il procedimento di iscrizione, depositare un ulteriore modello S2, sottoscritto da un amministratore (o dal Notaio solo se facoltizzato al secondo deposito), riportante le modificazioni negli specifici quadri del modello, indicando nel "Modello note" il riferimento al deposito originario e la dichiarazione che l'evento dedotto in condizione si è verificato.

Il secondo deposito non è soggetto a termine e viene effettuato con la corresponsione del diritto ridotto previsto per le comunicazioni.

Nel caso in cui l'evento condizionante consista nella conclusione, o meglio nell'intervenuta efficacia, di un atto (normalmente di fusione o scissione) soggetto ad autonomo deposito nel registro delle imprese, è possibile effettuare il secondo deposito, cioè quello con cui si attiva la conclusione del procedimento di iscrizione e l'inserimento definitivo delle modifiche statutarie condizionate, con lo stesso modello/istanza col quale avviene il deposito dell'atto dedotto in condizione.

22.1, DEPOSITO PER L'ISCRIZIONE DEL VERBALE DI ASSEMBLEA

Riferimenti legislativi: art. 2436 C.C.;

Termini: entro 30 giorni dalla data del verbale;

Obbligati: Notaio;

Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

MODULISTICA, compilata elettronicamente attraverso il programma FedraPlus o simili:

S2 (quadri A, B), per richiedere il deposito per l'iscrizione del verbale, il quale dovrà essere dichiarato, dal Notaio rogante, conforme all'originale tenuto a repertorio, secondo le modalità di cui al punto 3 delle "Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale";

Modello NOTE: deve essere specificato che trattasi di modificazioni soggette a condizione sospensiva;

CODICI ATTO UTILIZZABILI: A05

La distinta dovrà essere sottoscritta dal Notaio, con le modalità di cui al punto 2 delle "Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale"; **Diritti di segreteria** pari a Euro 90.00/60.00, da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;

Imposta di bollo pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

22.2. ISCRIZIONE DELLE MODIFICAZIONI SUCCESSIVAMENTE AL VERIFICARSI DELLA CONDIZIONE SOSPENSIVA

Riferimenti legislativi: art. 2436 C.C.;

Termini: nessuno;

Obbligati: Un amministratori (a anche il Notaio se autorizzato dall'amministratore);

Luogo e modalità di presentazione: presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, in via telematica e su supporto informatico.

MODULISTICA, compilata elettronicamente attraverso il programma FedraPlus o simili:

S2 (compilato nei quadri A, B e quelli corrispondenti alle modificazioni che si sono verificate), per richiedere il deposito dello statuto aggiornato, il quale dovrà essere dichiarato, da un amministratore (o dal Notaio rogante, se appositamente delegato), conforme all'originale, secondo le modalità di cui al punto 3 delle "Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale";

Modello NOTE: deve riportare la dichiarazione di avveramento della condizione resa dall'amministratore ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000;

Altri modelli: vanno allegati gli altri modelli collegati al tipo di modificazione (Intercalare P, UL, ecc.)

CODICI ATTO UTILIZZABILI: A05

La distinta dovrà essere sottoscritta dal Notaio, con le modalità di cui al punto 2 delle "Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale";

Diritti di segreteria pari a Euro 50.00/30.00 (Euro 90.00/60.00 se viene depositato lo statuto aggiornato), da pagarsi secondo le modalità stabilite dal tipo di convenzione stipulata;

Imposta di bollo pari a Euro 65.00, da pagarsi con le stesse modalità previste per i diritti di segreteria.

23. <u>COMUNICAZIONE DELL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA</u> CERTIFICATA (PEC)

Premessa

L'articolo 16 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, impone:

- alle società di nuova costituzione che si sono iscritte nel Registro delle imprese dopo il 29 novembre 2008, di dotarsi di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), da indicare nella domanda di iscrizione;
- alle società iscritte nel Registro delle imprese alla data del 29 novembre 2008 e non ancora cancellate, di pubblicare nel Registro il proprio indirizzo PEC, entro il termine del **29 novembre 2011**.

L'indirizzo della PEC verrà pubblicata nella certificazione dell'impresa insieme ai dati relativi alla sede. La casella di Posta Elettronica Certificata è considerata, infatti, un **domicilio elettronico dell'impresa** e dovrà risultare attiva e rinnovata regolarmente nel tempo.

La comunicazione deve essere fatta unicamente per via telematica tramite **ComUnica**, mediante i canali tradizionali (ComUnica-Starweb, ComUnica-Fedra e altri programmi disponibili sul mercato).

L'invio della richiesta di iscrizione della PEC è **completamente gratuito** e quindi esente dal pagamento sia dell'imposta di bollo che di qualsiasi altro diritto.

Le comunicazioni inviate dopo il 29 novembre 2011 saranno soggette alla **sanzione amministrativa pecuniaria** prevista dall'art. 2630 del Codice Civile in capo a ciascun soggetto che omette di eseguire denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle Imprese.

L'importo previsto va da 206,00 a 2.065,00 euro.

- ❖ Riferimenti legislativi: art. 16, comma 6, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2,
- **Termini:** 29 novembre 2011;
- **❖ Obbligati:** Un amministratore;
- ❖ Luogo di presentazione: presso l'ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede, in via telematica o su supporto informatico.

MODULISTICA, compilata elettronicamente attraverso il programma FedraPlus o simili:

S2 (compilato nel riquadro 5, nei soli campi relativi all'indirizzo di posta elettronica certificata), secondo le modalità di cui al punto 3 delle "Formalità per l'iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese – Premessa di ordine generale";

Modello NOTE: specificare che trattasi della comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata;

CODICE ATTO UTILIZZABILE: A99

La distinta dovrà essere sottoscritta digitalmente dall'amministratore, con le modalità di cui al punto 2 delle "Formalità per iscrizione e deposito atti presso il Registro delle imprese - Premessa di ordine generale";

Diritti di segreteria: Esente; **Imposta di bollo**: Esente.